



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4023

Seduta del 14/12/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI AMBIENTALI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 2 LETTERA B) DELLA L.R. 5/2010 "NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Nova

Il Dirigente Augusto Conti

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte II "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)";

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale";

VISTO il regolamento regionale 25 marzo 2020, n. 2 "Disciplina della modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011";

RICHIAMATI:

- l'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 5/2010, che stabilisce che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA contiene "l'istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali-territoriali o anche per determinate tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di verificare l'ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio di cui alla lettera a). L'Osservatorio è composto dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente per la VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, che lo presiede, e dai rappresentanti degli enti interessati nella fase di valutazione ambientale del progetto e competenti per i temi oggetto delle attività dell'Osservatorio. Il proponente partecipa all'Osservatorio senza diritto di voto. Le attività di supporto tecnico all'Osservatorio sono garantite da ARPA. Possono essere invitati all'Osservatorio, in qualità di uditori, i rappresentanti di associazioni portatrici di interessi che ne facciano richiesta, al fine di essere informati sulle attività, sulle verifiche e sulle valutazioni di competenza dell'Osservatorio. I dati ambientali, in forma aggregata di sintesi, relativi all'applicazione, da parte del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

soggetto proponente, del Piano di Monitoraggio valutato dall'Osservatorio sono pubblicati su apposito sito internet. Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio sono a carico del soggetto proponente";

- *l'art. 8, comma 2, lettera b) della legge regionale 5/2010, secondo il quale la Giunta regionale, sentita ARPA, delibera "le modalità per la quantificazione e la corresponsione degli oneri a carico del proponente, per la ricostituzione o nuova istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e i tempi delle attività degli Osservatori, con possibilità di operare mediante sottogruppi composti da un numero variabile di componenti, in ragione delle competenze necessarie a concludere l'istruttoria di verifica e valutazione, di cui al comma 1, lettera b), sugli specifici temi in trattazione, tenuto conto anche dell'esigenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 15";*
- *l'art. 8, comma 3 della legge regionale 5/2010 secondo cui "Gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attività di verifica sono a carico del soggetto proponente";*
- *l'art. 11 comma 3 del regolamento regionale 2/2020 che, rispetto all'attività di controllo, prevede che "nei casi straordinari, disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 5/2010, l'autorità competente in materia di VIA si avvale delle attività dell'osservatorio ambientale";*

PRESO ATTO, quindi, che, in osservanza dei riferimenti normativi sopra richiamati:

- *l'attività degli Osservatori Ambientali si svolge successivamente all'assunzione, da parte dell'Autorità Competente regionale in materia VIA, del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) o del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo ad un determinato progetto;*
- *gli Osservatori Ambientali rivestono un ruolo specialistico che si concretizza in valutazioni tecniche principalmente in relazione alla verifica dell'ottemperanza del progetto messo in opera dal soggetto Proponente alle prescrizioni ed alle condizioni ambientali contenute nel PAUR o nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonché alla verifica dei risultati delle azioni di monitoraggio ambientale attuate dal Proponente medesimo;*

VALUTATA la necessità di dettare disposizioni ai sensi dell'art. 8 c. 2 lett. b) della l.r. n. 5/2010 al fine di uniformare l'attività e l'ambito di competenze degli Osservatori Ambientali regionali;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo art. 8 c. 2 lett. b) della l.r. 5/2010, tali disposizioni devono contemplare anche le modalità per la quantificazione degli oneri a carico del soggetto Proponente per lo svolgimento dell'attività di detti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Osservatori;

SENTITA, ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 5/2010, ARPA Lombardia che ha presentato, con nota prot. T1.2020.0045329 del 15/10/2020, proprie osservazioni e proposte in relazione alle disposizioni oggetto della presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare, ai sensi dell'art. 8 c. 2 lett. b) della l.r. n. 5/2010, le *“Disposizioni per il funzionamento degli Osservatori Ambientali regionali”* di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disciplinanti i seguenti aspetti:

- le modalità di istituzione, costituzione, ricostituzione e durata degli Osservatori Ambientali regionali;
- il dettaglio delle attività di competenza;
- le regole generali di funzionamento e modalità organizzative, che comprendono anche la possibilità di operare mediante sottogruppi;
- il coinvolgimento delle associazioni portatrici di interessi;
- il ruolo di ARPA Lombardia in qualità di supporto tecnico e della Commissione istruttoria regionale per la VIA di cui all'art. 3 della l.r. 5/2010 ed all'art. 7 del r.r. 2/2020;
- le modalità di messa a disposizione del pubblico dei dati ambientali;
- la definizione e quantificazione degli oneri in capo al soggetto Proponente;

RITENUTO di stabilire che le disposizioni di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione saranno applicabili agli Osservatori Ambientali istituiti successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) della deliberazione stessa;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il Risultato Atteso “Ter.09.02.198 “Conseguire un elevato livello di qualità e accettabilità dei progetti sottoposti a valutazione ambientale”;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1. di approvare le “*Disposizioni per il funzionamento degli Osservatori Ambientali regionali*”, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che le disposizioni di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione saranno applicabili agli Osservatori Ambientali istituiti successivamente alla pubblicazione sul BURL della deliberazione stessa;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web SILVIA (<http://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/>).

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge